

Cass., civ. sez. II, 18 marzo 2015, n. 5419

6.- Il quinto motivo denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata laddove aveva escluso la carenza di legittimazione passiva dei convenuti quando - anche a stregua delle circostanze emerse dalla espletata istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni degli stessi convenuti - era risultato che, al momento della citazione, i predetti erano nella disponibilità dell'immobile e dei mobili in oggetto in esso custoditi e, in precedenza, avevano rifiutato di consegnargli agli attori; Maria Grazia Bacchi, a seguito della separazione consensuale assegnataria dell'immobile e dei relativi arredi, si era in precedenza (settembre -ottobre 1996) trasferita in altro immobile lasciando ivi i mobili; soltanto nel corso successivo del giudizio, li aveva prelevati.

7.- Il sesto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 948 cod. civ.) censura la sentenza laddove aveva affermato che i convenuti non avessero la disponibilità dei beni : ove si fosse inteso fare riferimento al momento della citazione, la circostanza era smentita in base a quanto sopra rilevato; qualora si fosse inteso riferirsi alla situazione esistente al momento della pronuncia, il rilievo sarebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 948 cod. civ., che non esclude il permanere della legittimazione passiva dei convenuti che per fatto proprio abbiano cessato di possedere o di detenere il bene rivendicato, come del resto era stato colto dal giudice di primo grado.

8.- Il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 948 cod. civ.) denuncia l'erronea affermazione secondo cui la legittimazione passiva non poteva evincersi dalla proprietà dell'immobile nel quale erano custoditi i mobili, tenuto conto che l'azione di rivendicazione è esperibile nei confronti di chiunque possenga o detenga il bene rivendicato e sia in grado di restituirlo, sempre che non ne abbia la disponibilità sulla base di un rapporto o di un titolo costituito dallo stesso proprietario , anche se ne abbia temporaneamente consentito ad altri la precaria utilizzazione.

Pertanto, nel caso di immobile abbandonato e non più adibito a residenza coniugale, la facultas restituendi non può non ipotizzarsi in capo al proprietario /possessore e/o detentore della casa di abitazione.

9.- L'ottavo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli art. 155, 1803 e 1810 cod. civ.) deduce l'inopponibilità al terzo comodante del verbale di assegnazione della casa coniugale, che costituisce un diritto personale di godimento.

10.- Il nono motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 151,155 e 155 quater cod. civ.) deduce che il diritto di uso dei beni mobili della casa coniugale, assegnata ex art. 155 comma quattro cod. civ., viene a cessare nel momento in cui l'assegnatario perda la disponibilità dello stabile o l'abbandoni, come si era verificato nella specie in cui la Bacchi si era trasferita in altro immobile.

11.- Il decimo motivo denuncia l'omessa motivazione in merito al mancato esame circa la circostanza che la Bacchi si era trasferita in altro immobile, abbandonando la casa coniugale

12. I motivi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto la estraneità dei convenuti al rapporto dedotto in giudizio, escludendo che la pretesa azionata potesse essere fatta valere nei loro confronti in base ai seguenti rilievi l'azione aveva oggetto la restituzione dei bei mobili che erano stati dati in comodato al figlio degli attori in occasione del matrimonio e ubicati nella casa coniugale (di proprietà dei convenuti e pure data in comodato in occasione del matrimonio della figlia) (nella quale EB e MGB abitarono fino al momento della separazione; che, in virtù dell' accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, fu convenuto che i beni mobili sarebbero rimasti nel godimento di MGB.

Orbene, le circostanze delle quali con i motivi citati si lamenta l'omesso esame (prima dell'inizio del giudizio, la casa coniugale era stata abbandonata; i mobili in oggetto erano ivi rimasti e i convenuti avevano rifiutato di consegnarli agli attori; nel corso del giudizio i convenuti avevano consentito alla figlia, che li aveva prelevati, di asportarli) non sono decisive. Ed invero, premesso che è pacifico che i mobili erano stati dati dagli attori in comodato al figlio così come pure era stato oggetto di comodato la detenzione della casa in cui i beni erano custoditi, i convenuti non ne avevano la disponibilità giuridica e non erano in grado di restituirli per la esistenza sugli stessi di diritti di terzi che erano da considerarsi i detentori, non potendo assumere rilievo decisivo la materiale presenza dei beni nell'appartamento di proprietà dei convenuti che tutt'al più avrebbero potuto considerarsi detentori nomine alieno.

D'altra parte, i Giudici non potevano compiere e correttamente non hanno compiuto alcuna indagine in merito al venir meno del comodato ovvero alla legittimità del recesso del comodante dei beni a favore del coniuge assegnatario a seguito della separazione, posto che la eventuale verifica dei presupposti per l'opponibilità al comodante del provvedimento di assegnazione - secondo quanto chiarito dalla recente decisione delle S.U. 20448/2014 - avrebbe potuto avvenire ove fosse stata evocata nel giudizio di primo grado la parte con la quale era intercorso il contratto di comodato. Il riferimento al verbale di separazione consensuale è stato compiuto dai Giudici esclusivamente per confermare che il rapporto dedotto in giudizio era intercorso con EB e MGB e ciò indipendentemente dalla verifica circa l'opponibilità o meno del verbale de quo.

Il ricorso va rigettato.